

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni comprese quelle minerarie e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, su macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme a qualunque titolo dovute all'azienda stessa dallo Stato. Detto privilegio, che può essere esercitato anche nei confronti dei terzi, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti all'annotazione che del privilegio in questione deve essere effettuata in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e, per quanto concerne i brevetti, nel registro dei brevetti.

Gli Istituti finanziatori e lo Stato, in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per i finanziamenti in esame, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in esazione, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, agli esattori.

Sulle cambiali, da rilasciarsi dalle aziende industriali agli Istituti finanziatori, dovrà essere fatta menzione della garanzia sussidiaria statale e del privilegio